



COMUNE DI PREVALLE

ORDINANZA DEL SINDACO

Ordinanza n. Reg. Ord. N. 17 /2020

Prevalle, li 25 marzo 2020

prot. n° 3299

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI CHIUSURA CENTRO DI RACCOLTA DI VIA ROGGIA GAZZETTA

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato il 30 gennaio 2020 l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI:

- il Decreto Legge (D.L.) 23.febbraio.2020, n°6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 23.febbraio.2020, su proposta del Ministro della Salute, di attuazione del suddetto D.L. n°6/2020;
- le Ordinanze adottate dal Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia in data 21.febbraio.2020 e 23.febbraio.2020;
- il DPCM del 01.marzo.2020;
- il DPCM del 04.marzo.2020;
- il DPCM del 08.marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19, applicabili al territorio nazionale con particolare riferimento al territorio della regione Lombardia;
- il DPCM del 09 marzo 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19; applicabili sull'intero territorio nazionale;
- Il DPCM del 22 marzo 2020 che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il Decreto Legge (D.L.) 02 marzo 2020, n. 9 avente ad oggetto: "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede tra le altre cose che: "a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali;

DATO ATTO che nel DPCM. 8 marzo 2020, si dispongono "misure di prevenzione di carattere generale al fine di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute";

CONSIDERATO altresì che il DPCM 09 marzo 2020, all'art. 1, comma 2, specifica che “sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia con incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, in particolare sul territorio regionale e provinciale;

VISTO che il Centro di Raccolta comunale, di via Roggia Gazzetta, costituisce un elemento attrattore di un numero rilevante di persone;

PRESO ATTO che da alcuni giorni è stata sospesa, in forma cautelativa, la collaborazione con le Associazioni di Volontariato, per la gestione del Centro di Raccolta – Reparto Differenziata e Reparto Verde;

RITENUTO, che per esigenze di pubblico interesse e di tutela della salute pubblica si rendono necessarie ulteriori forme di contenimento e di gestione dell'emergenza e che in particolare è necessario e urgente adottare ogni azione di prevenzione rispetto alla possibile formazione di luoghi di aggregazione, favorevoli alla diffusione del contagio;

VISTO l'art. 50, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

per le motivazioni indicate nelle premesse, la **CHIUSURA E IL DIVIETO DI INGRESSO AL CENTRO DI RACCOLTA** di via Roggia Gazzetta, sino all'adozione di nuovo provvedimento

DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale e sul sito internet istituzionale, per la massima conoscenza alla popolazione e che copia della presente sia trasmessa:

- alla Prefettura di Brescia;
- al Comando di Polizia Locale;
- alla stazione dei carabinieri di Nuvolento;
- alla ditta che gestisce la raccolta dei rifiuti CAUTO COOPERRATIVA SOCIALE A.R.L.

DEMANDA

agli organi con funzioni di Polizia amministrativa (Ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria, Carabinieri – Corpo di Polizia Locale, ecc.) i controlli per l'osservanza della presente ordinanza

Il mancato rispetto del presente provvedimento comporterà l'applicazione dell'art. 650 del codice penale.

Ai sensi della Legge 07/08/1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla notifica avanti al TAR di Brescia, o, in alternativa entro il termine di 120 giorni dalla notifica, al Capo dello Stato.

IL SINDACO
Ing. Damiano Giustacchini

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate